

ISTITUTO SICILIANO DI STUDI BIZANTINI E NEOELLENICI
"BRUNO LAVAGNINI"

QUADERNI

18

BYZANTINO - SICULA VI

LA SICILIA E BISANZIO NEI SECOLI XI E XII

Atti delle X Giornate di Studio
della Associazione Italiana di Studi Bizantini

(Palermo, 27-28 Maggio 2011)

a cura di Renata Lavagnini e Cristina Rognoni



PALERMO 2014



Publicato con il contributo dell'Assemblea Regionale Siciliana

Associazione italiana di studi bizantini

Byzantino-sicula 6. : La Sicilia e Bisanzio nei secoli 11. e 12. : atti delle 10. giornate di studio della Associazione italiana di studi bizantini (Palermo, 27-28 maggio 2011) / a cura di Renata Lavagnini e Cristina Rognoni. - Palermo : Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici Bruno Lavagnini, 2014.

(Quaderni / Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici Bruno Lavagnini ; 18)

ISBN 978-88-904623-3-7

1. Sicilia – Sec. 11.-12. – Atti di congressi.

I. Lavagnini, Renata. II. Rognoni, Cristina.

945.803 CDD-22

SBN Pal0273000

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

ISBN: 9788890462337

ISSN: 0075-1545

© Copyright Istituto Siciliano di Studi bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini” 2014

SOMMARIO

PROGRAMMA DEL CONVEGNO	Pag. VII
SPADARO M. D., <i>Rivendicazioni bizantine della Sicilia nelle fonti storico-cronachistiche</i>	» 1
KOUTRAKOU N., <i>The eye of Costantinople: continuity and change in the 11th. - 12th. century byzantine perception of Sicily</i>	» 21
GENTILE MESSINA R., <i>I rapporti tra Sicilia e Bisanzio (sec. XII) nelle fonti bizantine e occidentali.</i>	» 51
ORIGONE S., <i>La Sicilia nelle relazioni tra Bisanzio e le città italiane</i>	» 63
STRANO G., <i>La campagna antinormanna per la riconquista di Corfù (1149): schemi ideologici e contingenza storica nelle fonti letterarie bizantine</i>	» 75
BURGARELLA F., <i>Bisanzio e gli Altavilla</i>	» 95
ACCONCIA LONGO A., <i>La letteratura italogreca nell'XI e XII secolo</i>	» 107
LUCÀ S., <i>La produzione libraria</i>	» 131
NEIRYNCK S., <i>Nil Doxapatres et son De Oeconomia Dei. La théologie byzantine en terre sicilienne au XII^e siècle</i>	» 175

BUCCA D., <i>I manoscritti innografico-musicali greci nella Sicilia normanna: qualche riflessione</i>	»	187
ENZENSBERGER H., <i>Modelli romani in Sicilia? Santa Maria della Grotta a Palermo</i>	»	201
VON FALKENHAUSEN V., <i>I documenti greci di S. Maria della Grotta rinvenuti a Termini Imerese</i>	»	215
MORETTI S., <i>Dalla Grecia a Palermo: riflessioni sull'immagine di una Vergine</i>	»	243
BRENK B., <i>Concetto e significato dei mosaici e delle pitture della Cappella Palatina a Palermo</i>	»	257
ZORIĆ V., <i>Considerazioni sulla Cappella Palatina.</i>	»	275
LONGO R., <i>Opus sectile a Palermo nel secolo XII. Sinergie e mutazioni nei cantieri di Santa Maria dell'Amiraglio e della Cappella Palatina</i>	»	299
INDICE DEI NOMI	»	343
TAVOLE	»	377

HORST ENZENSBERGER

MODELLI ROMANI IN SICILIA?
SANTA MARIA DELLA GROTTA A PALERMO

Nel 1198, primo anno del suo pontificato, Innocenzo III, uno dei grandi giuristi sul trono pontificio, concesse al monastero di Santa Maria della Grotta a Palermo un solenne privilegio con sottoscrizioni autografe del papa e dei cardinali presenti in curia al momento del rilascio del documento¹. Nella prassi di Santa Romana Chiesa queste pergamene per monasteri dovevano garantire da un lato lo stato patrimoniale dell'istituzione con un dettagliato elenco dei beni posseduti, dall'altro stabilire le norme da seguire nella vita interna del monastero – la regola e soprattutto le modalità relative all'elezione dell'abate – e definire i rapporti con la competente autorità ecclesiastica.

I sedici sottoscrittori del privilegio per S. Maria della Grotta – il papa e quindici cardinali – erano tutti già in carica al momento dell'elezione di Lotario dei conti di Segni². La firma dei cardinali sui documenti di protezione pontificia era un segno pubblico della loro partecipazione al governo della chiesa, ed essa serviva anche al conteggio delle indennità cardinalizie. Non a caso l'utilizzo di questa forma di documentazione – il privilegio sottoscritto da pontefice e cardinali – fu sensibilmente ridotto nel corso del Duecento, sia al fine di semplificare l'iter burocratico in cancelleria con conseguente dimi-

¹ Il testo del documento, edito in appendice, si basa su due testimoni: 1) Archivio di Stato di Palermo, *Tabulario S. Maria della Grotta* perg. 18 e 2) Biblioteca Comunale di Palermo Qq H 9, copia del precedente.

² Fondamentale studio su cardinali e curia in questo periodo rimane W. MALECZEK, *Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216, Die Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III.* Wien 1984 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom I, 6); un elenco sommario dei cardinali in carica già in K. EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii Aevi* I, editio altera, Münster 1913, p. 3, n. 1.

nuzione delle tasse richieste ai clienti, sia per ridurre sensibilmente gli emolumenti dei cardinali. Per la stesura del nostro testo la cancelleria pontificia utilizzò il formulario del *privilegium commune* per gli ordini monastici³. L'indirizzo *dilectis filiis Barlaae abbati monasterii S. Mariae de Grypta Panormi eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum* ricordava ai destinatari che l'abate ed i suoi confratelli costituiscono una totalità al cui interno l'abate deve agire nell'interesse della comunità alla quale è preposto. L'indicazione della diocesi di appartenenza non era ancora di uso comune. L'arena *Religiosam vitam eligentibus* – una delle più diffuse per questo genere di documento⁴ – sottolinea il compito del papa di difendere i religiosi contro aggressioni temerarie sia a livello materiale sia a livello spirituale. Nel passo successivo si ricorda che la protezione del papa viene concessa dietro richiesta – la condizione indispensabile, vale a dire il pagamento delle spese procedurali prima del rilascio del documento viene elegantemente taciuta –, segue poi la conferma dell'*ordo monasticus* che discuteremo tra un momento nei particolari. Alla conferma generica dei beni immobiliari, qualunque sia la loro provenienza legittima, segue l'elenco concreto dei possessi: *locum ipsum in quo predictum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis suis* – formula standard per tutti i tipi di insediamento monastico – gli altri complessi sono *ecclesia s. Mariae de Marsala cum casali et hominibus, vineis, terris, pomariis et universis pertinentiis suis, possessionem de Rachaliaz vinearum, et molendinum que sunt apud Rbegium, terras et vineas, quas habetis apud Messanam* –. Il testo tradito presenta una lacuna, ma sulla base del formulario si può ricostruire il paragrafo che contiene l'esenzione dalle decime per il reddito di terreni coltivati direttamente dai monaci *propriis manibus* o da manovalanza a spese del monastero. Non sono sicuro che l'estensore del documento, applicando una formula creata a beneficio di monaci latini in ambiente latino, abbia tenuto conto del particolare diritto dei Greci relativamente alle decime, vale a dire dell'esenzione da esse per antica consuetudine⁵.

³ Cfr. M. TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894 (Reprint 1959), pp. 229-232.

⁴ Basta rinviare agli elenchi compilati da R. HIESTAND, *Initien- und Empfängerverzeichnis zu Italia pontificia I – X*, München 1983 (Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel 6), pp. 60-61; *Initien- und Empfängerverzeichnis zu den Archivberichten und Vorarbeiten der Regesta pontificum Romanorum*, München 1983 (Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel 7), pp. 85-87.

⁵ Per questo aspetto v. H. ENZENSBERGER, *Cultura giuridica e amministrazione nel regno normanno-svevo*, in *Scuole, diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, II, a cura di M. BELLOMO, Catania 1987 (Università di Catania. Seminario Giuridico), pp. 169-188: 179-180.

Seguono le norme relative alla facoltà di assumere nuovi monaci tra chierici e laici liberi e non sposati e le modalità per lasciare il monastero o per cambiare ordine. Quindi la conferma di libertà ed immunità concesse al monastero, anche questa tratta dal formulario senza sostanziali modifiche. Anche l'elezione di un nuovo abate viene regolamentata nella forma consolidata per monaci di rito latino, fatto salvo il riferimento alla regola di San Basilio: niente truffe, astuzie, violenze, decisione unanime o almeno della *maior pars consilii sanioris*. Nel nostro privilegio viene ancora richiesta la maggioranza dei voti, nello sviluppo futuro di questa clausola la *sanior pars* potrà essere minoritaria. Segue il divieto per chiunque di disturbare il monastero nel tranquillo possesso dei suoi beni o di alienare alcunché *salva sedis apostolicae aut etiam diocesani episcopi canonica iustitia*. Nei privilegi per il San Salvatore di Messina manca questo riferimento al vescovo ordinario⁶, nel caso di S. Maria della Grotta incontriamo, nel 1226, il benessere dell'arcivescovo di Palermo relativo ad una cessione di immobili a Messina, che passano dal monastero ad un chierico latino⁷. Seguono le clausole conclusive *Si qua igitur* e *Cunctis autem*.

Resta comunque da osservare che nei privilegi per i monasteri greci vengono quasi sempre omesse le clausole relative alle prestazioni liturgiche del vescovo. Questo dipendeva dalla separazione dei riti⁸. *Crisma vero, oleum sanctum* era la clausola che organizzava la fornitura di crisma e olio santo e di tutti i tipi di benedizioni vescovili che erano di regola compito del vescovo diocesano, tenuto ad operare senza richiedere pagamenti. In caso contrario il richiedente poteva rivolgersi a qualunque altro vescovo, purché gradito alla Santa Sede. La facoltà di libera scelta veniva invece concessa ai monasteri direttamente sottoposti al romano pontefice, che quindi era il vescovo competente, ma lontano e non disponibile a prestazioni di carattere quotidiano⁹.

La rigidità della teoria canonistica non veniva sempre osservata nella vita di una diocesi.¹⁰ Per citare soltanto due esempi: al vescovo Giovanni di Crotona,

⁶ M. SCADUTO, *Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza sec. XI - XIV*. Roma 1982 (Storia e letteratura. Raccolta di studi e testi 18), pp. 133-134.

⁷ Termini Imerese, Biblioteca Liciniana: *Tabulario Ex S. Maria della Grotta di Palermo*, perg. A 26; di prossima pubblicazione in H. ENZENSBERGER, *Einige unbekannte Dokumente aus normannischer und staufischer Zeit*, in *N a P* 9, 2012, Anhang Nr. 3.

⁸ Can. 9 del IV Concilio Lateranense *De diversis ritibus in eadem fide*, ed. G. ALBERIGO, G. L. DOSSETTI, P.-P. JOANNOU, *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, edizione bilingue, seconda edizione Bologna 2002, p. 239.

⁹ Un nuovo abate poteva però recarsi alla curia e chiedere di essere consacrato dal papa.

¹⁰ Per i rapporti tra la Chiesa Romana e i greci sotto il suo dominio vd. P. HERDE, *The Papacy and the Greek Church in Southern Italy between the eleventh and the thirteenth Century*, in *The*

un greco¹¹, il papa Onorio III concede nel 1217 la facoltà di celebrare la liturgia, sia in latino sia in greco, in considerazione delle sue conoscenze linguistiche e delle necessità pastorali.¹² Il papa sottolinea espressamente che la sua concessione non deve alterare l'appartenenza della diocesi al rito greco, nè creare una pregiudiziale contro i canonici greci del capitolo. Più complicato è il caso dell'arcivescovo neoeletto Basilio di Rossano¹³. La maggioranza del capitolo, sotto la guida del decano e dell'arcidiacono, aveva eletto un laico, un giudice, come esponente della società civile greca sul territorio, a cui l'arcivescovo greco di Santa Severina aveva impartito gli ordini sacri fino al diaconato in un solo giorno. Gli avversari guidati dall'arciprete Romanus sporsero denuncia al papa Onorio, il quale, il 3 aprile 1218, dette incarico a Luca, monaco cistercense, compagno ed amanuense di Gioacchino da Fiore, abate di S. Maria della Sambucina ed infine, dal 1203 al 1227, arcivescovo di Cosenza¹⁴, di indagare sui fatti, relazionarne dettagliatamente ed inviare gli imputati alla curia romana¹⁵. Dopo una prima relazione positiva di Luca sulla persona di Basilio, il 31 maggio 1218, il papa ribadiva la necessità di verificare se Basilio, nella sua qualità di giudice, avesse mai emanato sentenze di condanna capitale¹⁶. Il 3 luglio venne archiviata la procedura contro l'arcivescovo di Santa Severina per l'inosservanza degli *interstitia*, intervalli che il diritto canonico latino prevede tra i vari gradi dell'ordinazione di un chierico: delitto sì, ma condonato¹⁷. Infine venne assolto anche Basilio per non aver commesso crimini come

Society of Norman Italy, ed. by G.A. LOUD - A. METCALFE, Leiden-Boston-Köln 2002 (The Medieval Mediterranean 38), pp. 213-251, rielaborazione di ID., *Das Papsttum und die griechische Kirche in Süditalien vom 11. bis zum 13. Jahrhundert*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* 26, 1970, pp. 1-46; vd. però anche ID., *Il papato e la chiesa greca nell'Italia meridionale dall'XI al XIII secolo*, in *La chiesa greca in Italia dall'VIII al XV secolo*, Padova 1973 (Italia sacra, t. 20-22), pp. 213-255; per i secoli tardomedievali e un dettagliato inventario del *Vat. Lat. 8201*, raccolta di trascrizioni della documentazione messinese, si rimanda a Th. HOFMANN, *Papsttum und griechische Kirche in Süditalien in nachnormannischer Zeit (13. - 15. Jahrhundert). Ein Beitrag zur Geschichte Süditaliens im Hoch- und Spätmittelalter*, Würzburg 1994.

¹¹ N. KAMP, *Kirche und Monarchie im staufischen Königreichen Sizilien, I: Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266*, 4 Teile, München 1973-1982 (Münstersche Mittelalter-Schriften 10.1,1-4), pp. 956-957.

¹² A.L. TÄUTU, *Acta Honorii III (1216 - 1227) et Gregorii IX (1227 - 1241)*, Roma 1950 (Pontificia Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis. Fontes, series III, vol. III), p. 26, nr. 8; cfr. HERDE, *Papacy*, p. 227.

¹³ KAMP, *Kirche und Monarchie*, p. 876-877; cfr. anche HERDE, *Papacy*, p. 228.

¹⁴ KAMP, *Kirche und Monarchie*, pp. 833-839.

¹⁵ TÄUTU, *Acta Honorii III*, p. 55-56, nr. 31.

¹⁶ *Ibid.*, p. 59-60, nr. 35.

¹⁷ *Ibid.*, p. 60-61, nr. 36.

giudice e l'arcivescovo latino di Cosenza venne incaricato di consacrarlo arcivescovo greco di Rossano, benché con l'assistenza di altri vescovi della regione. Non sappiamo se Luca abbia scelto anche qualcuno dei colleghi di rito greco¹⁸.

In questo periodo il monachesimo latino era in grande fermento e la proliferazione di nuovi movimenti religiosi preoccupava non poco le gerarchie ecclesiastiche. Pochi anni dopo, nel 1215/1216, il IV Concilio Lateranense sancirà infatti il divieto di nuovi ordini¹⁹. Ora, rispetto al sistema consolidato degli ordini monastici latini, la autonomia dei singoli monasteri greci – ciascuno dei quali viveva secondo un proprio *typikon* – costituiva un'anomalia inquietante, nei cui confronti la curia cercò a lungo un rimedio, tuttavia alla istituzione di un *Ordo Sancti Basilii* si arriverà solo nel XVI secolo, benché la denominazione *ordinis sancti Basilii*, apposta al nome del monastero nella *inscriptio* di privilegi e lettere, si affermi già nel corso del XIII²⁰. Per questa lunga fase di elaborazione alla ricerca di una soluzione che inquadrasse il monachesimo greco in strutture definite, ed omologabili agli ordinamenti monastici latini, l'unico esempio pervenutoci è proprio il nostro documento. L'ordinamento interno del S. Salvatore di Messina viene infatti assunto come normativo per S. Maria della Grotta sul modello del formulario vigente per i monasteri cistercensi, già ampliato rispetto al *privilegium commune* di uso corrente per gli ordini monastici:

S. Maria della Grotta	Il formulario dei Cistercensi	Il formulario per i Benedettini
<i>statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum et beati Basilii regulam atque institutionem fratrum S. Salvatoris Messanae in eodem monasterio institutus esse dignoscitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur.</i>	<i>statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Cisterciensium fratrum ... in eodem monasterio institutus dignoscitur, perpetuis temporibus inviolabiliter observetur</i>	<i>statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum et beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus dignoscitur, perpetuis temporibus inviolabiliter observetur</i>

¹⁸ *Ibid.*, p. 69, nr. 44.

¹⁹ Can. 13: *De novis religionibus prohibitis*, in G. ALBERIGO, G. L. DOSSETTI, P.-P. JOANNOU, *Conciliorum Oecumenicorum* p. 242.

²⁰ Nei documenti veniva richiesta l'indicazione dell'ordine al quale una nuova fondazione monastica afferiva, ma per i Greci il termine *Ordo Sancti Basilii* non venne subito utilizzato; cfr. H. ENZENSBERGER, *Der Ordo S. Basilii, eine monastische Gliederung der römischen Kirche (12.-16. Jahrhundert)*, in *La chiesa greca in Italia dall'VIII al XV secolo*, Padova 1973 (Italia sacra, t. 20-22), pp. 1139-1151: 1142-1143.

Il nuovo abate di S. Maria della Grotta – Barlaam – veniva dal San Salvatore e portava al suo nuovo monastero anche proprietà a Messina. Barlaam è un personaggio piuttosto interessante: sposato e molto benestante, divenuto vedovo si fece monaco a Messina²¹, ma non è il caso di ripetere qui quel poco che conosciamo della sua vita. Naturalmente non possiamo sapere se l'iniziativa di formalizzare l'assunzione del modello sia da attribuire esclusivamente alla curia o quest'ultima non abbia piuttosto dato seguito a un suggerimento dello stesso Barlaam (o comunque di parte greca). Il cardinale presbitero di Santa Pudenziana, Giordano da Ceccano, prima di fare carriera in curia era stato abate del monastero cistercense di Fossanova²² e aveva spesso rivestito un ruolo determinante in questioni relative all'ordine²³, non sappiamo tuttavia se egli ebbe parte anche in questo tentativo di applicare ai monaci greci la prassi riservata ai cistercensi. La formula non riuscì ad affermarsi, anche se poteva sembrare una soluzione appropriata, probabilmente perché soltanto una parte del monachesimo di rito greco nel regno di Sicilia era organizzata sotto la guida dell'archimandrita di Messina. Nei resti dell'archivio recentemente venuti alla luce a Termini Imerese non si riscontra alcun originale della cancelleria pontificia del periodo medievale: si ha quasi l'impressione che tutti i documenti romani relativi all'organizzazione e alla posizione giuridica del monastero siano stati intenzionalmente tolti dalla circolazione. Si è salvata soltanto documentazione attinente a prestazioni concrete e rivendicazioni patrimoniali e al passaggio del monastero dai Basiliani ai Gesuiti²⁴. Anche la parte del fondo conservato all'Archivio di Stato di Palermo non contiene alcuna documentazione pontificia medievale. Va anche ricordato che il monastero alcuni mesi dopo il rilascio del privilegio chiese ed ottenne, il 10 agosto del 1199, un ulteriore documento di conferma della unione con S. Maria della Grotta di Marsala²⁵. Il motivo di questa richiesta non è chiaro: normalmente si ricorre a questo sussidio giuridico in momenti di contestazione già avvenuta o prevedibile. Va detto che una *littera cum serico* era molto più ma-

²¹ SCADUTO, *Monachesimo*, pp. 132-133.

²² MALECZEK, *Papst und Kardinalskolleg*, p. 86-88.

²³ *Ibid.*, p. 88.

²⁴ Se questa cassazione abbia fatto seguito all'assegnazione del monastero e sia stata opera degli stessi Gesuiti rimane, per il momento, soltanto un sospetto. Anche la soppressione poteva essere un buon motivo per togliere dalla circolazione documenti potenzialmente pericolosi nell'ipotesi di una – eventuale – futura restituzione.

²⁵ SCADUTO, *Monachesimo*, p. 133

neggevole di un privilegio con tante firme. Nonostante la mancanza di originali ed alcuni errori di trascrizione, nessuno dei due documenti può essere sospettato di contraffazione.

Le controversie patrimoniali tra S. Maria della Grotta e S. Salvatore (*terras et vineas, quas habetis apud Messanam*) vennero composte nel 1219 con una transazione mediata da un cardinale e due monaci benedettini, l'abate della S. Trinità di Mileto e il priore di S. Clemente a Messina, obbedienza di Monreale²⁶. L'assenza di prelati greci in questa circostanza è da ricondurre con grande probabilità alla mancanza nel vicinato di personalità greche non coinvolte nella questione, piuttosto che a una subordinazione pregiudiziale dei Greci ai Latini, dal momento che nel regno normanno-vescovi e abati greci vennero spesso impiegati dai papi come delegati in controversie tra latini. Anche se nei documenti non viene detto con chiarezza, si può supporre che San Salvatore volesse mettere le mani sul patrimonio che Barlaam aveva lasciato a Santa Maria della Grotta, che comprendeva anche case nella città sullo Stretto, con il pretesto che prima di diventare abate a Palermo era stato monaco a Messina.

Il sistema delle decime è giuridicamente estraneo alla chiesa greca – questo aveva già espressamente riconosciuto Celestino III nel 1193: *licet dispar sit in aliis ritus Grecorum ab observatione Latinorum*²⁷ –, ma negli accordi conclusi nel 1197 tra l'abate Barlaam e due locatari di vigneti appartenenti al monastero nel territorio di Marsala, e quindi frutto della unione tra gli omonimi monasteri di Palermo e Marsala, il monastero di S. Maria della Grotta è beneficiario di questo strumento, che evidentemente venne accettato senza perplessità: per i fittavoli latini la decima era praticamente pane quotidiano, sicché da entrambe le parti non vi fu riluttanza di sorta²⁸. Per quanto io ne sappia, si tratta del primo caso di un monastero greco che applicasse la decima. In realtà ci sono pervenute soltanto le dichiarazioni contrattuali firmate dalle parti latine e manca la documentazione della parte greca. Potrebbe quindi anche darsi che l'applicazione della decima sia una proposta dei futuri viticoltori. Nel privilegio di Onorio III per S. Nicola di Casole del 1218 questa fattispecie viene interpretata espressamente a fa-

²⁶ TAUTU, *Acta Honorii III*, pp. 78-79, nr. 52 e 52^a

²⁷ ENZENSBERGER, *Cultura giuridica*, pp. 179-180.

²⁸ Termini Imerese, Biblioteca Liciniana: *Tabulario Ex S. Maria della Grotta di Palermo*, A 14 e A 16.

vore delle proprietà del monastero: *Ad haec vobis auctoritate presentium indulgemus, ut cum Graeci usque ad haec tempora decimas solvere minime consueverint, laborum vestrorum quos propriis manibus aut sumptibus colitis de possessionibus habitis ante Concilium Generale vel de vestrorum animalium nutrimentis, nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat*²⁹. In una lettera del 1 ottobre 1218, Onorio III riconosceva la consuetudine dei greci a non pagare decime come argomento valido per l'esenzione da questa tassa occidentale a favore di alcuni monasteri greci situati nella Grecia franca³⁰.

Potrei ancora presentare molti elementi, come la concessione di Celestino III all'arcivescovo eletto di Messina Berardo di riscuotere una *procuratio* sia dagli abati greci sia da quelli latini, ma per ragioni di tempo devo rimandare tutto questo ad altra occasione³¹.

Vorrei concludere ricordando che furono documenti come questi – secoli di testimonianze relative a convivenze più o meno pacifiche, a consuetudini, a contrasti e loro risoluzione –, documenti provenienti in gran parte dalla Sicilia o dalla parte continentale del Regno normanno-svevo, che la *Pontificia Commissio ad redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis* raccolse per formare il repertorio storico per la codificazione del diritto canonico orientale.

La documentazione in nostro possesso non ci consente di risalire direttamente all'originale del privilegio. Il testimone più antico, la copia notarile del 1446 (TMG perg. 18), risale a un *Vidimus* dell'arcivescovo Carus di Monreale e del vescovo Ursus di Agrigento in cui sono riuniti i documenti fondamentali per l'annessione – a S. Maria della Grotta – dell'omonimo monastero di Marsala, vale a dire i diplomi di Enrico VI e Costanza ed il privilegio di Innocenzo III. Scaduto assegna il privilegio al giugno 1199³², benché nella premessa alla trascrizione nel manoscritto della Biblioteca Comunale,

²⁹ TĀUTU, *Acta Honorii III*, p. 45-46, nr. 26, con la clausola *Crisma vero* e il passo relativo alla *canonica iustitia* dei vescovi diocesani. Il privilegio non tiene conto del fatto che il monastero è registrato nel *Liber censuum*, quindi direttamente dipendente dal papa, cfr. W. HOLTZMANN, *Italia Pontificia IX: Samnium - Apulia - Lucania*, Berlin 1962, pp. 412-413, ma i monaci erano morosi e soltanto nel 1233 pagarono gli arretrati dei 18 anni precedenti.

³⁰ TĀUTU, *Acta Honorii III*, p. 68, nr. 43.

³¹ Alcuni documenti sono stati presentati ed analizzati da H. ENZENSBERGER, *Der Archimandrit zwischen Papst und Erzbischof: der Fall Messina*, in *Bollettino della Badia greca di Grottaferrata* n.s. 54, 2000, pp. 209-225; cfr. inoltre ID., *Zu den Papsturkunden für Messina im Archiv der Stiftung der Herzöge von Medinaceli*, in: *Studi in onore di Salvatore Tramontana*, a cura di Errico CUOZZO (*Medievalia* 5), Ariano Irpino 2003, pp. 167 – 180.

³² SCADUTO, *Monachesimo*, p. 133

Qq H 9, a fol. 318r si parli di *idibus Nov(embris)*, mentre la trascrizione vera e propria del testo al posto del mese presenta una lacuna. Che il privilegio vada collocato tra la metà di novembre e la metà di dicembre 1198 lo ha già dimostrato Werner Maleczek in base alle firme dei cardinali³³. La data del *Vidimus* non è tradita, tuttavia poiché nel 1215, prima della loro partenza per il Concilio Lateranense, Carus e Ursus sono attestati insieme in un documento rilasciato a Palermo³⁴, il *Vidimus* potrebbe dunque rientrare in questo periodo in cui l'arcivescovo Berardo era assente da Palermo³⁵ e di conseguenza non disponibile per l'ordinaria amministrazione.

Nel maggio 1266 l'arcivescovo Leonardus de Comitibus era ancora in esilio³⁶, sicché il capitolo di Palermo predispose per S. Maria della Grotta un *Vidimus* che conteneva il diploma di Costanza dell'aprile 1195³⁷ e un privilegio di protezione di Innocenzo III del giugno 1199³⁸. Pierre Battifol data il documento pontificio al 1 giugno 1199 e cita inoltre il regesto del *Vat. Lat.* 8201, che riproduce alla lettera il passo sull'*Ordo monasticus*³⁹ – il codice contiene però soltanto i regesti e non un testo completo dei documenti⁴⁰ e quindi non contribuisce in alcun modo all'analisi critica dei problemi testuali. D'altra parte la data del 1 giugno 1199 sarebbe comunque impossibile per via delle sottoscrizioni cardinalizie che si trovano nel nostro privilegio: il cardinale presbitero Giovanni di S. Clemente era cardinale vescovo di Albano a partire dall'aprile 1199, inoltre il numero dei cardinali presenti in curia e quindi nelle sottoscrizioni nel 1199 era ben superiore⁴¹.

In qualità di datario sottoscrive il notaio Raynaldus, futuro arcivescovo di Acerenza⁴². *Vicem agentis cancellarii* corrisponde però al termine “facente

³³ MALECZEK, *Papst und Kardinalskolleg*, p. 360, nr. 41 e p. 378

³⁴ KAMP, *Kirche und Monarchie*, p. 1153.

³⁵ *Ibid.*, *Kirche und Monarchie*, pp. 1130-1131.

³⁶ *Ibid.*, p. 1143

³⁷ D Ks. 22 con 1196 April 13, ed. Th. KÖLZER, *Die Urkunden der Kaiserin Konstanze*, Hannover 1990 (Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum et imperatorum Germaniae, tomus XI, pars III), pp. 70 - 74

³⁸ *Vat. Lat.* 8201, fol. 313r-313v; cfr. HOFMANN, *Papsttum und griechische Kirche*, p. 307 e SCADUTO, *Monachesimo*, p. 136.

³⁹ P. BATTIFOL, *L'archive du Saint-Sauveur de Messine d'après un registre inédit*, in *Revue des questions historiques* 42, 1887, pp. 555 – 567: 565.

⁴⁰ Gentile comunicazione del prof. Francesco D'Aiuto che ringrazio anche in questa sede.

⁴¹ Cfr. MALECZEK, *Papst und Kardinalskolleg*, p. 379.

⁴² KAMP, *Kirche und Monarchie*, p. 774; nominato ed ordinato vescovo nel giugno 1199, rimase al vertice della cancelleria fino alla fine del settembre 1200, resta incerto se abbia mai raggiunto la sua sede diocesana. Un successore è documentato dalla fine dell'anno 1201.

funzione”, poiché la carica di cancelliere era stata lasciata scoperta sia dai predecessori sia da Innocenzo III dopo la sua incoronazione⁴³. *Indictione prima* sembra, a prima vista, un errore – e questa è anche l’opinione di Scaduto⁴⁴, tuttavia sotto Celestino III il cambio dell’indizione a capodanno sembra diffusa ed anche sotto il suo successore Innocenzo non sembra essere esistita alcuna norma di cancelleria per il calcolo dell’indizione.⁴⁵ Due elementi della datazione convergono dunque sull’anno 1198, l’anno dell’incarnazione *M°C°XC°VIII°* si spiega al meglio come errore di trascrizione, dal momento che in cancelleria era in uso il *calculus Florentinus*⁴⁶.

Innocenzo III conferisce a Santa Maria della Grotta a Palermo il *Privilegium commune*.

Laterano, 13 novembre 1198

Archivio di Stato di Palermo, *Tabulario S. Maria della Grotta* perg. 18 (copia notarile del 1446) [B] -- Biblioteca Comunale di Palermo, *ms. Qq H 9*, fol. 318r – 320v [C] nomina come fonte il documento del 1446, offre però in alcuni casi una lettura migliore, in altri invece manifesta difficoltà di comprensione.

Innocentius⁴⁷ episcopus, servus servorum Dei, dilectis⁴⁸ filiis Barlae⁴⁹ abbatibus⁵⁰ monasterii S. Marie⁵¹ de Grypta⁵² Panormi eiusque fratribus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis in perpetuum⁵³. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit esse presidium ne forte cuiuslibet te-

⁴³ H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, 2. Aufl. vol. I, Leipzig 1912, vol. II, 1 1915, II, 2 Berlin 1931 (ristampe 1958 e 1968). *Register zur zweiten und zur dritten Auflage*, zusammengestellt von H. SCHULZE, Berlin 1960, qui vol. I, p. 248.

⁴⁴ SCADUTO, *Monachesimo*, p. 134, n. 242.

⁴⁵ BRESSLAU, *Handbuch*, vol. II. p.415

⁴⁶ *Ibid.*, vol. II. pp. 437-438.

⁴⁷ *Innocentius* B

⁴⁸ *dellectis* B

⁴⁹ *Barlee* B, *Barlaae* C

⁵⁰ *abati* B

⁵¹ *Mariae* C

⁵² *Grypta* B

⁵³ C chiude la frase soltanto dopo *eligentibus* con un punto doppio.

meritatis incursus ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut⁵⁴ eos a proposito⁵⁵ revocet⁵⁶ autem robur quod absit sacre religionis confringerentur. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus⁵⁷ clementer annuimus, prefatum monasterium sancte⁵⁸ Mariae de Grypta in quo divino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presenti scripto privilegio communimus, in primis⁵⁹ statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum et beati Basilii regulam⁶⁰ atque institutionem⁶¹ fratrum Sancti⁶² Salvatoris Messane in eodem monasterio institutus⁶³ esse dignoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quascumque possessiones, quecumque bona idem⁶⁴ monasterium⁶⁵ in presentiarum⁶⁶ iuste⁶⁷ et canonice possideat aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis, prestante Domino, poterit adipisci firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant, in quibus hoc propriis⁶⁸ duximus exprimenda vocabulis⁶⁹: locum ipsum, in quo predictum monasterium situm est, in omnibus pertinentiis suis, ecclesiam⁷⁰ sancte Mariae de Marsala cum casali et hominibus, vineis, terris, pomariis et universis vel pertinentiis suis, possessionem de Rachaliaz vinearum, et molendinum quae sunt apud Rhegium, terras et vineas, quas habetis apud Messanam. Sane novalium vestrorum⁷¹ que propriis manibus aut sumptibus colitis⁷² sive de nutrimento animalium vestrorum nullus a vobis decimas exigere vel extorquere presumat, clericos vel laicos liberos absolutosque a seculo fugientes ad conversionem vestram recipere et

⁵⁴ *aud B, apud C*

⁵⁵ *apporetur C*

⁵⁶ *queret* In C aggiunta moderna

⁵⁷ *postulatis C*

⁵⁸ *S. C*

⁵⁹ *quod cancellato C*

⁶⁰ *regulariter C*

⁶¹ *institutione C*

⁶² *sicut C*

⁶³ *ex instituto C*

⁶⁴ *vel C*

⁶⁵ *manca C*

⁶⁶ *et presentiam B, vel primitiarum C*

⁶⁷ *iuxta B, iuxte C*

⁶⁸ *presenti ... C*

⁶⁹ *venerabilem C*

⁷⁰ *ecclesiae C*

⁷¹ *Sane – vestrorum: secundum C*

⁷² *tollitur C*

vos absque contradictione aliqua retinere; prohibemus insuper ut nulli fratrum vestrorum post factam in monasterio vestro professionem fas⁷³ sit de eodem loco nisi⁷⁴ artioris⁷⁵ religionis obtemptu absque abbatis sui licentia discedere⁷⁶, discendentem⁷⁷ vero absque communi litterarum nullus audeat retinere; libertates atque immunitates aut quascumque rationabiles consuetudines ecclesiae vestrae concessas et hactenus⁷⁸ observatas rata habemus et eis perpetuis temporibus illibatis permanere censuimus; obeunte vero te nunc eiusdem loci abbati vel unoquolibet successorum nullus ibi qualibet subreptione astutiae vel violentiae proponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum maior pars consilii sanioris⁷⁹ secundum Dei timorem et beati Basilii regulam provideret eligendum; decernimus ergo ut nulli⁸⁰ omnino hominum liceat temere perturbare aut eius possessiones auferre vel abbatis retinere nomine sive quibuslibet vexationibus⁸¹ fatigare, sed omnia integre conserventur tum pro quo gubernatore aut sustentatore concessi sunt usus omnimodis profecturum, salva⁸² sedis apostolicae aut etiam diocesani episcopi canonica iustitia; si qua igitur in futurum ecclesiastica vel secularis persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam venire temere temptaverit⁸³, secundo tertiove⁸⁴ commonita⁸⁵ nisi reatum suum⁸⁶ suum condigna satisfactione correxerit potestatis⁸⁷ honorisque suae dignitate⁸⁸ careat reamque⁸⁹ divino iudicio existere⁹⁰ de perpetrata iniquitate cognoscat et⁹¹ a⁹²

⁷³ *sue* B, *sive* C

⁷⁴ manca C

⁷⁵ *oratoriae* B, C; corretto seguendo TANGL, p. 233: *privilegium commune* per i Canonici Regolari.

⁷⁶ *accedere* B, *accederet* C

⁷⁷ *discendente* B, C

⁷⁸ *athenus* B

⁷⁹ *senioris* C

⁸⁰ *nullus* C

⁸¹ *vessationibus* B

⁸² *salvo* C

⁸⁶ *tentaverit* B, C

⁸⁴ *ve* B

⁸⁵ *vel canonica...* C; *comonita* B

⁸⁶ *nisi – suum* manca C

⁸⁷ *potestate* C

⁸⁸ *dignitatis* B,C

⁸⁹ *eamque* B, C

⁹⁰ lacuna in C

⁹¹ manca B

⁹² manca C

sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni⁹³ subiaceat. Cunctis autem eiusdem loci iura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant et apud districtum iudicem premium aeternae pacis inveniunt, amen.

† Ego Jordanus S. Pudentianae⁹⁴ et Pastoris presbiter cardinalisⁱ.

† Ego Joannes titulo S. Clementis cardinalis Viterbiensis Tuscanus episcopus.⁹⁵ⁱⁱ

† Ego Guido S. Mariae trans Tiberim titulo Sti. Calixti presbiter cardinalis.ⁱⁱⁱ

† Ego Hugo⁹⁶ presbiter cardinalis⁹⁷ S. Martini^{98iv}

† Ego Joannes titulo Sancti Stephani in Coelio Monte presbiter cardinalis.^v

† Ego <Nicholaus> titulo Sancti Laurentii in Lucina presbiter cardinalis.^{vi}

† Ego Innocentius catholicae ecclesiae episcopus.

†⁹⁹Ego Octavianus Hostiensis¹⁰⁰ et Velletrensis episcopus.^{vii}

† Ego Petrus Portuensis¹⁰¹ et sancte Rufine¹⁰² episcopus.^{viii}

ⁱ MALECZEK, *Papst und Kardinalskolleg*, pp. 86-88: Jordanus de Ceccano (1188-1205),

ⁱⁱ *Ibid.*, p. 94: diventa cardinale vescovo di Albano nell'aprile 1199

ⁱⁱⁱ *Ibid.*, p. 99: Guido de Papa (1191-1206), diventa vescovo di Preneste (-1221).

^{iv} *Ibid.*, p. 107 (1191-1206).

^v *Ibid.*, p. 107: Johannes de Salerno (1190-1208).

^{vi} *Ibid.*, p. 104: dal 1191 al 1217 Cinthus era cardinale presbitero di San Lorenzo in Lucina.

^{vii} *Ibid.*, *kolleg* p. 80 dal 1182 cardinale diacono di SS. Sergio e Bacco, cardinale vescovo di Ostia e Velletri 1189 – 1206.

^{viii} *Ibid.*, p. 95: Petrus Gallochia (1190-1211).

⁹³ *untioni* B; in C dopo passo cancellato

⁹⁴ *Prudentianae* B

⁹⁵ In C † ... *Toscanus episcopus* come passo a parte, il testo cancellato davanti a *Toscanus* non è più leggibile.

⁹⁶ *Ugo* C

⁹⁷ manca C

⁹⁸ *Mariae* B, C

⁹⁹ † manca in B

¹⁰⁰ *Ostiensis* C

¹⁰¹ eraso in C

¹⁰² manca in C

- † Ego Girardus¹⁰³ sancti¹⁰⁴ Adriani diaconus cardinalis.^{ix}
 † Ego Gregorius sancte Mariae in porticu¹⁰⁵ diaconus cardinalis.^x
 † Ego Gregorius sancti Georgii ad velum aureum diaconus cardinalis.^{xi}
 † Ego Nicolaus¹⁰⁶ sancte Mariae in Cosmedin diaconus cardinalis.^{xii}
 † Ego Gregorius sancti Angeli diaconus cardinalis.^{xiii}
 † Ego Bobo sancti Theodori diaconus cardinalis.^{xiv}
 † Ego Cencius¹⁰⁷ sancte Luciae in ortheo diaconus cardinalis.^{xv}

Datum Laterani per manum Raynaldi domini papae notarii vicem agentis cancellarii¹⁰⁸ idibus novembris¹⁰⁹ indictione prima¹¹⁰, incarnationis domini-cae¹¹¹ anno M°C°XC°VIII° pontificatus nostri anno primo.

^{ix} *Ibid.*, p. 78: Gerardus, canonico di Lucca, (1182- 1208).

^x *Ibid.*, p. 93: Gregorius de Sancto Apostolo 1188 – 1202, nel 1199 era legato pontificio in Sicilia.

^{xi} *Ibid.*, p. 96: Gregorius Cecarello (Carelli) 1190 – 1211.

^{xii} *Ibid.*, p. 97: prima cardinale diacono di S. Lucia in Orthea, 1191 – 1200 cardinale diacono di S. Maria in Cosmedin.

^{xiii} *Ibid.*, p. 98: entra in collegio come parente del futuro Celestino III, 1190 – 1202 cardinale diacono, più volte legato pontificio in Spagna.

^{xiv} *Ibid.*, p. 111: probabilmente parente di Celestino III (1193-1199).

^{xv} *Ibid.*, p. 111: dal 1193 cardinale diacono, 1200 – 1216 cardinale presbitero di SS. Giovanni e Paolo, diventerà papa Onorio III (1216 – 1227).

¹⁰³ *Guiscardus C*

¹⁰⁴ *Sancte B*

¹⁰⁵ *In portis B, C*

¹⁰⁶ *Niclus B, Nilus C*

¹⁰⁷ *Le... C;*

¹⁰⁸ *Dopo Joannis C*

¹⁰⁹ *manca C*

¹¹⁰ *I C*

¹¹¹ *domini C*